



# COMUNE DI ISTRANA

AREA 1^

Servizi Amministrativi e Culturali

## FOGLIO ONERI E CONDIZIONI

### **AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e affidamento dell'incarico del medico competente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Destinatari del servizio di sorveglianza sanitaria sono i dipendenti del Comune di Istrana ed i soggetti agli stessi normativamente assimilati (LPU – volontari etc..)

Le prestazioni in oggetto sono quelle previste dalla normativa citata e, pertanto, includono:

- Sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.lgs n. 81/2008):

- a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica
- e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis. visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Inoltre, la sorveglianza sanitaria dovrà comprendere:

- gestione dei controlli sanitari a seguito di esposizione accidentale a rischi gravi e specifici;
- controlli per la valutazione dell'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti;
- valutazione del rischio stress - lavoro correlato.

Devono, pertanto, essere incluse tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Tali adempimenti comprendono l'esecuzione delle visite di medicina del lavoro e di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici (esami clinici, biologici e strumentali, vaccinazioni, esami aggiuntivi eventualmente necessari) richiesti dal medico competente ai fini della formulazione dei giudizi d'idoneità alla mansione lavorativa e della verifica dello stato di salute dei lavoratori, previste nei protocolli diagnostici per categorie professionali. La periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile secondo il rischio connesso con l'attività lavorativa specifica.

Lo svolgimento del servizio in oggetto deve includere tutte le attività connesse alla programmazione delle visite, all'esecuzione delle stesse e alla registrazione dei dati sanitari e tutte le attività volte all'organizzazione e alla gestione del servizio, e l'effettuazione di tutte le attività complementari: sopralluoghi, incontri, riunioni, informazione, assistenza e collaborazione previste a carico dei medici competenti.

L'affidamento dell'incarico di medico competente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà garantire quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs n. 81 del 2008 che qui si richiama:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

## **ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le visite (esami strumentali compresi) dovranno essere effettuate per i lavoratori dipendenti del Comune di Istrana, presso i locali messi a disposizione gratuitamente dall'ente nelle date e negli orari che saranno concordati preventivamente con l'affidataria.

Per i lavoratori socialmente utili, i volontari ecc..., le visite potranno essere svolte presso altra sede in orari concordati direttamente dal medico con i soggetti da visitare.

Il medico dovrà consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione degli accertamenti sanitari, i giudizi di idoneità e la documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti e concordare preventivamente per tempo il calendario delle visite mediche al fine di poter informare tempestivamente i dipendenti interessati.

Le cartelle cliniche del personale del Comune sottoposto a sorveglianza sanitaria devono essere conservate dal medico competente secondo le modalità di riservatezza prescritte dalla legislazione vigente. Tali risultati

non dovranno in alcun modo essere divulgati, resi pubblici o venire a conoscenza di altri soggetti che non interesseranno. È a carico dell'affidataria fornire copia degli accertamenti sanitari effettuati al personale, unitamente al giudizio d'idoneità alla mansione. L'affidatario, si impegna a fornire, in qualsiasi momento per richiesta del Comune di Istrana, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.

### **ART. 3 - PARAMETRI PER FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

Il servizio è da svolgersi indicativamente per circa n. 33 dipendenti di seguito indicati, oltre ad eventuali figure per le quali la normativa impone gli obblighi di sorveglianza sanitaria:

<b>PROFILO PROFESSIONALE dipendenti in servizio</b>	<b>NUMERO DIPENDENTI</b>
personale amministrativo	19
Assistente Sociale	2
agenti polizia locale	4
Istruttori tecnici	5
Operaio	3
<b>TOTALE dipendenti attualmente in servizio</b>	<b>33</b>

Tale numero, tuttavia, potrà essere suscettibile di variazione in relazione a nuove assunzioni o cessazioni anche di personale a tempo determinato, non compreso nel suddetto elenco, nonché per eventuale utilizzo di LPU – volontari etc.

Il numero presunto delle visite e degli esami indicato nella tabella deve intendersi puramente indicativo e valido esclusivamente per la presentazione dell'offerta, essendo possibile una variazione in aumento o in diminuzione rispetto ai dati indicati, sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione.

### **ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO E CORRISPETTIVO**

L'affidamento dei servizi specificati avrà la durata di un triennio a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il medesimo affidamento potrà essere prorogato o rinnovato per un anno esclusivamente dietro formale richiesta dell'ente, alle medesime condizioni tecnico economiche.

Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponderà all'affidataria sarà commisurato alle prestazioni effettivamente rese.

### **ART. 5 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o anche in parte, all'affidataria, che deve dare immediato corso allo stesso. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

### **ART. 6 - SOSTITUZIONI**

Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si renderà necessario sostituire il medico competente, indicato in sede d'offerta tecnica, l'affidataria a darne tempestiva comunicazione all'Ente. In caso di cessazione del medico competente, questi dovrà venir sostituirlo entro 15 giorni naturali dalla data della cessazione, da altro soggetto fornito d'analoghi requisiti professionali. La sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti professionali dei sostituiti. In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito di requisiti e curriculum analogo, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto con l'affidatario.

### **ART. 7 PENALITÀ**

Durante l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della conformità delle prestazioni rese, riservandosi il diritto di effettuare il controllo e il monitoraggio sull'esecuzione del servizio.

Per ogni violazione contestata ed accertata degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e qualora si verificassero ritardi, carenze o inadempienze contrattuali l'ente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, applica alla ditta affidataria delle penali, variabili a seconda della gravità fino a un massimo del 2% dell'ammontare complessivo del servizio.

La contestazione da parte dell'Ente sarà comunicata per lettera raccomandata e la penale applicata con detrazione sul primo pagamento utile. Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Foglio patti e condizioni, l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto.

La previsione delle penali di cui sopra non preclude comunque ulteriori azioni di risarcimento, ai sensi delle norme vigenti, per tutti i danni causati dal fornitore nello svolgimento della propria attività.

#### **ART. 8 - SUBAPPALTO – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso, ed è vietata qualsivoglia forma di subappalto.

#### **ART. 9 - PAGAMENTO**

I pagamenti per il servizio in oggetto saranno effettuati previa emissione della relativa fattura elettronica che dovrà riportare il CIG assegnato e il tipo di prestazione resa, nonché il codice IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'affidatario fatturerà i servizi resi con cadenza trimestrale indicando con chiarezza le attività svolte, il numero delle prestazioni, i relativi costi unitari e il costo complessivo.

I prezzi si intendono onnicomprensivi e l'affidatario, con la stipulazione del contratto, si impegna a non richiedere corrispettivi aggiuntivi.

Le liquidazioni saranno subordinate alla verifica positiva della regolarità delle fatture, trattenendo, se del caso, dal corrispettivo dovuto le eventuali penali applicate.

#### **ART. 10. ACCETTAZIONE E CONDIZIONI**

La sottoscrizione del presente documento costituisce accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente atto, nessuna esclusa, le quali, pertanto, devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Codice civile.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario, oltre agli obblighi derivanti dalle attività riportate nel presente capitolato, si obbliga all'osservanza e rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché delle prescrizioni disposte dall'Ente in relazione al servizio.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'Affidatario risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione. L'Appaltatore si obbliga alla pronta riparazione dei danni stessi.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Istrana si riserva la facoltà - ai sensi dell'art. 1456 del C.C. - di risolvere il contratto, fatto salvo quanto previsto dal presente documento in materia di penali e l'eventuale diritto al risarcimento del danno, in caso di reiterati, persistenti inadempimenti e ritardi, debitamente documentati.

La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunichi all'Appaltatore, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di valersi della facoltà di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'ente incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Sarà, inoltre, tenuto a corrispondere all'affidatario del servizio soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni rese ed effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

## **ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato sarà competente il Foro di Treviso.

## **ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Istrana, 29.06.2023

Il Responsabile dell'Area 1^  
Servizi Amministrativi e Culturali  
D.ssa Alessandra Gasparetto

*(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*